

POLIZZA VITA
ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA

Capitali differiti rivalutabili
Con controassicurazione

FONDO FATA INVEST

FATA Assicurazioni Le offre la sua consulenza assicurativa nei rami:

- **AERONAUTICA**
- **BESTIAME**
- **CAUZIONI**
- **CREDITO**
- **CRISTALLI**
- **FURTO**
- **GRANDINE**
- **INCENDIO**
- **INFORTUNI**
- **MALATTIE**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE**
- **RISCHI AGRICOLI**
- **TRASPORTI**
- **VITA E CAPITALIZZAZIONI**
- **TUTELA GIUDIZIARIA**
- **ASSISTENZA**

Per qualsiasi problema si rivolga quindi ai nostri esperti che saranno lieti di mettersi a Sua completa disposizione

FATA ASSICURAZIONI

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA	pag.	5
CAPITALI DIFFERITI RIVALUTABILI		
— Tariffa N. 514N2		
«Assicurazione di capitale differito a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio		
Prestazioni	pag.	9
Condizioni speciali	pag.	9
Clausola di rivalutazione	pag.	10
— Tariffa N. 518N2		
«Assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale		
Prestazioni	pag.	12
Condizioni speciali	pag.	12
Clausola di rivalutazione	pag.	14
— Tariffa N. 424N2		
«Assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale		
Prestazioni	pag.	15
Condizioni speciali	pag.	15
Clausola di rivalutazione	pag.	16
REGOLAMENTO FONDO SPECIALE FATA-INVEST	pag.	17
CONDIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI	pag.	18

Le definizioni e le norme, nel seguito riportate, sono quelle attualmente in uso presso la nostra Società regolarmente controllate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

A) Disciplina del contratto

1. Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Generali di assicurazione sulla vita; Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; Condizioni Particolari, nel caso di particolari esigenze richieste dall'interessato; Condizioni Complementari, relative alle assicurazioni complementari abbinata all'assicurazione sulla vita.
Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.
2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono controllate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle Assicurazioni sulla vita e recepite nell'Ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17-3-95 n. 174.

B) Terminologia

1. Società: L'impresa assicuratrice.
2. Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
3. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
4. Assicurato non fumatore: Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro, come da dichiarazione sottoscritta allegata alla proposta.
5. Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
6. Proposta: è il documento preliminare su cui si basa la Società per valutare se e a quali condizioni, accettare il contratto.
7. Polizza: è il documento che prova l'esistenza del contratto.
8. Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
9. Prestazione: la somma o le somme garantite dalla Società ai beneficiari della Polizza.
10. Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

A) Disciplina del contratto

1. Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Generali di assicurazione sulla vita; Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; Condizioni Particolari, nel caso di particolari esigenze richieste dall'interessato; Condizioni Complementari, relative alle assicurazioni complementari abbinate all'assicurazione sulla vita.
Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.
2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono controllate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle Assicurazioni sulla Vita e recepite nell'Ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17-3-95 n. 174.

B) Terminologia

1. Società: l'impresa assicuratrice.
2. Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
3. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
4. Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
5. Proposta: è il documento preliminare su cui si basa la Società per valutare se, e a quali condizioni, accettare il contratto.
6. Polizza: è il documento che prova l'esistenza del contratto.
7. Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
8. Prestazione: la somma o le somme garantite dalla Società ai Beneficiari della Polizza.
9. Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI

1. Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.

2. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3. Entrata in vigore dell'Assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

4. Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario.
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aereomobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

5. Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

6. Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

7. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

8. Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata né modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche e modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

9. Riscatto

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

10. Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso d'interesse.

11. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul l'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

12. Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

13. Revocabilità della proposta

In deroga all'art. 1887 C.C., la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a:

FATA Assicurazioni S. p. A. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

14. Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata indirizzata a:

FATA Assicurazioni S. p. A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma

contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dalla Società per il tramite Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società (previa consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore. La Società si riserva il diritto di recuperare le spese sostenute per l'emissione del contratto, già individuate e quantificate in proposta nel documento di polizza alla voce diritti.

15. Tasse e imposte

Le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi delle Assicurazioni Complementari sono gravati di un'imposta pari al 2,5% dell'importo.

16. Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è la residenza o il domicilio, a scelta, del Contraente.

**TARIFFA N. 514N2 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO
A PREMIO ANNUO CON CONTROASSICURAZIONE
E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E DEL PREMIO**

PRESTAZIONI

La Società - in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente "Libretto di Polizza" ed alle Condizioni Speciali sottoriportate - assume l'impegno di pagare all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza, il capitale, indicato nel "Certificato di Polizza" sottoscritto dalla Società, rivalutato di anno in anno, secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società pagherà al Beneficiario designato la somma determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Speciali e la Polizza perderà ogni valore ed effetto.

Il premio annuo anch'esso rivalutato annualmente con le modalità previste dalle Condizioni Speciali, dovrà essere corrisposto per la durata stabilita e secondo la rateazione prefissata: l'obbligo del versamento cessa in caso di morte dell'Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato ed il premio annuo verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Art. 3 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, o ad almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero di premi annui pattuiti.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

Art. 4 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo di sconto è del 3,75%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque. Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 - Riattivazione.

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Art.6 - Facoltà di differimento automatico di scadenza

Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. Al termine di ogni anno di differimento automatico, il Contraente può richiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, interrompendo il differimento stesso.

Il Contraente può interrompere il differimento automatico anche in epoca diversa da quella indicata al comma precedente. In tal caso viene corrisposto un importo uguale al capitale garantito al successivo anniversario della data di decorrenza del contratto, rivalutato per i mesi decorsi dall'ultimo anniversario scaduto fino alla data della richiesta di interruzione.

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta di interruzione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Art.7 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "FATA-INVEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio.

In ogni caso, per tutta la durata del contratto viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato ed il capitale liquidabile per il caso di morte durante il differimento, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C) Rivalutazione del premio

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B), determinato in base all'età ed alla durata del differimento fissate alla decorrenza del contratto, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A).

D) Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio

Il Contraente ha la facoltà, ad ogni data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A), oppure che non venga effettuata. La limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio. Se, peraltro l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

- un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di

decorrenza del contratto ed il numero degli anni di durata del pagamento dei premi:

- un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A), e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A), e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi;
- b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente e il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A).

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato.

TARIFFA N. 518N2 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

PRESTAZIONI

La Società - in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente "Libretto di Polizza" ed alle Condizioni Speciali sottoriportate - assume l'impegno di pagare all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza, il capitale, indicato nel "Certificato di Polizza" sottoscritto dalla Società,

rivalutato di anno in anno, secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono. In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società pagherà al Beneficiario designato la somma determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Speciali e la Polizza perderà ogni valore ed effetto.

Il premio annuo costante dovrà essere corrisposto per la durata stabilita e secondo la rateazione prefissata; l'obbligo del versamento cessa in caso di morte dell'Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

Art.1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattuito, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Art. 3 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, od almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato. Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Art. 4 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo di sconto è del 3,75%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque. Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Art 5 - Riattivazione

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

art. 6 - Facoltà di differimento automatico di scadenza

Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di

Rivalutazione. Al termine di ogni anno di differimento automatico, il Contraente può richiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, interrompendo il differimento stesso.

Il Contraente può interrompere il differimento automatico anche in epoca diversa da quella indicata al comma precedente. In tal caso viene corrisposto un importo uguale al capitale garantito al successivo anniversario della data di decorrenza del contratto, rivalutato per i mesi decorsi dall'ultimo anniversario scaduto fino alla data della richiesta di interruzione.

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta di interruzione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A) della Clausola di Rivalutazione.

art. 7 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita naturale durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "FATA-INVEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2%

già conteggiato nel calcolo del premio. In ogni caso, per tutta la durata del contratto viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato, per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

TARIFFA N. 424N2 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

PRESTAZIONI

La Società - in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente "Libretto di Polizza" ed alle Condizioni Speciali sottoriportate - assume l'impegno di pagare all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza, il capitale indicato nel "Certificato di Polizza" sottoscritto dalla Società, rivalutato di anno in anno, secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono. In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società pagherà al Beneficiario designato la

somma determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Speciali e la Polizza perderà ogni valore ed effetto.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.

Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 3 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.

Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 3,75%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte, mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto dal punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 4 - Facoltà di differimento automatico di scadenza

Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Al termine di ogni anno di differimento automatico, il Contraente può richiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni interrompendo il differimento stesso.

Il Contraente può interrompere il differimento automatico anche in epoca diversa da quella indicata al comma precedente. In tal caso viene corrisposto un importo uguale al capitale garantito al successivo anniversario della data di decorrenza del contratto, rivalutato per i mesi decorsi dall'ultimo anniversario scaduto fino alla data della richiesta di interruzione. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta di interruzione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento il capitale rivalutato pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvive designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "FATA-INVEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

FONDO SPECIALE FATA-INVEST

Regolamento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA, che viene contraddistinta con il nome "FATA-INVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATA-INVEST". La gestione del "FATA-INVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 dei 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del "FATA-INVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.1975

n.1975, la quale attesta la rispondenza del “FATA-INVEST” al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al “FATA-INVEST”, il rendimento annuo del “FATA-INVEST”, quale descritto al seguente punto 3. e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del “FATA-INVEST”, per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del “FATA-INVEST” di competenza di quell’esercizio al valore medio del “FATA-INVEST” stesso.

Per risultato finanziario del “FATA-INVEST” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “FATA-INVEST” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel “FATA-INVEST” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto della iscrizione nel “FATA-INVEST”, per i beni già di proprietà della Società. Per il valore medio del “FATA-INVEST” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del “FATA-INVEST”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel “FATA-INVEST”.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del “FATA-INVEST” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3., di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

CODIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

Assicurazione complementare infortuni

(Valida solo se richiamata nel Certificato di Polizza sottoscritto dalla Società)

Prestazioni

La Società, nei limiti e sotto l’osservanza delle condizioni che seguono, assume l’impegno di pagare in caso di decesso per infortunio dell’Assicurato - unitamente alle prestazioni previste, sempre in caso di premorienza dell’Assicurato, dall’assicurazione vita base - ai Beneficiari designati nella polizza vita un ulteriore

capitale uguale a quello garantito dalla polizza vita stessa. Tale capitale sarà raddoppiato nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale.

Il capitale garantito con l'assicurazione Complementare Infortuni verrà rivalutato, di anno in anno, con gli stessi criteri e gli stessi limiti adottati per le prestazioni relative alla polizza vita principale.

Per questa assicurazione complementare il Contraente si obbliga a pagare un soprappremio annuo commisurato al capitale garantito, unitamente al premio della polizza vita.

In caso di richiesta di stabilizzazione del premio per le polizze rivalutabili, il capitale aggiuntivo garantito rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la data di effetto della stabilizzazione, rimarrà costante per il periodo di stabilizzazione.

Condizioni

Art. 1

La Società presta l'assicurazione complementare contro gli infortuni in base a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o dal Contraente nella proposta di assicurazione vita con Complementare Infortuni e negli altri documenti allegati.

Art. 2

Si intende per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta, la morte dell'Assicurato. L'assicurazione vale per il caso di morte per infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, verificatasi entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.

Inoltre sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: uso e guida di macchine agricole, autovetture, motocicli, ciclomotori, motofurgoni, motocarri e autocarri di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Inoltre sono considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole e di calore.

Art. 3

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati:

1) dalla guida:

- di natanti a motore per uso non privato;

- 2) dall'uso, anche come passeggero, di:
 - aeromobili eserciti da Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
 - aeromobili da Aeroclubs;
 - apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
 - mezzi subacquei;
- 3) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con auto respiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 4) dalla partecipazione a competizioni - e relative prove - ippiche, calcistiche salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- 5) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive - e relative prove - comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla F.M I., o di gimkane trattoristiche indette da organizzazioni sindacali dei produttori agricoli;
- 6) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- 7) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'infortunio subito;
- 8) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- 9) da guerre o insurrezioni;
- 10) da sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

Art. 4

A parziale deroga dell'Art 1912 C.C., la garanzia è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto però che, in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la Società, l'indennizzo complessivo non potrà superare la somma di € 1.549.370,69 per l'intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, quelli spettanti a ciascun Assicurato, saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

Art. 5

A parziale deroga degli Artt. 1900 e 1912 C.C. sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 6

A parziale deroga del punto 9) dell'Art. 3 sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a

condizione che questi abbiano sorpreso l'Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale, gli eventi stessi, insorgono.

Art. 7

In caso di sinistro, i Beneficiari devono darne immediata notizia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, presentando i documenti indicati nell'Art. 12 delle Condizioni Generali relative all'Assicurazione Vita.

Art. 8

L'Assicurazione infortuni cessa, senza diritto al rimborso dei premi versati:

- a) In caso di mancato pagamento del premio;
- b) In caso di sospensione, riduzione, riscatto o rescissione dell'Assicurazione Vita;
- c) Al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell'Assicurazione Vita e comunque al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

L'Assicurazione infortuni può essere riattivata con l'Assicurazione Vita.

L'Assicurato ha facoltà di recedere dall'Assicurazione Complementare Infortuni ad ogni scadenza annuale del premio, pur continuando a mantenere in vigore la Assicurazione Vita, preavvisando la Società 45 giorni prima della suddetta scadenza con lettera raccomandata.

Art. 9

Per quanto non stabilito negli articoli precedenti valgono - nella misura in cui sono applicabili - le Condizioni Generali dell'Assicurazione Vita e sussidiariamente le norme di legge.

Art. 10

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 11

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che possa competergli ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI INVALIDITÀ TOTALE
E PERMANENTE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI PREMI**
(Valida solo se richiamata nel certificato di polizza sottoscritto dalla Società)

PRESTAZIONI

A completamento di quanto stabilito in polizza e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del soprappremio pattuito per l'assicurazione complementare di cui sopra, la Società assume l'obbligo, ove l'Assicurato, durante il periodo contrattuale, venga colpito da invalidità totale e permanente, di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità, salvo il caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente. In tal caso la Società notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità, deve essere ripreso il pagamento dei premi.

Nel periodo di esonero continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui alla Clausola di Rivalutazione.

**NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE
DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI PREMI**

Art. 1

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini

Art. 2

Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verificano dopo il 65esimo anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi, sia in volo che a terra, in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

Art. 3

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale che la Società fornisce per il tramite delle proprie Delegazioni ed Agenzie. La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

Art. 4

A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- A) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- B) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

Art. 5

Quando l'Assicurato sia stato riconosciuto invalido, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- A) a mantenere informata la Società del luogo in cui risiede l'Assicurato;
- B) a fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dell'invalidità;
- C) a comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

La Società potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

Art. 6

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla persistenza dell'invalidità.

Art. 7

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure nel caso in cui venga accertata dalla Società la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha avuto la comunicazione, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede dalla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.). Ciascuna delle due parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

Art. 8

Finché lo stato di invalidità o la persistenza della stessa non siano accertati amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, il Contraente deve continuare o rispettivamente riprendere il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni stabilite dalle Condizioni Generali di polizza relativamente al mancato pagamento dei premi. Accertato, invece, lo stato di invalidità o la persistenza di essa, saranno restituite al Contraente le somme pagate alla Società per rate di premio scadute successivamente alla data di

denuncia dell'invalidità o alla data di comunicazione della Società della cessazione dell'invalidità, diminuite delle imposte e aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente tra le rispettive scadenze e la data di restituzione.